



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10 – 10023 CHIERI (TO)

Sede Amministrativa: Str. Valle Pasano, 4 – 10023 CHIERI (TO)

P. iva 07305160017

Tel. 011 / 942.71.36

www.servizisocialichieri.it e-mail: segreteria@cssac.it

Pec: protocollocssac@pec.it

PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI

Procedura aperta tramite Piattaforma Traspare per l'affidamento del servizio sociale professionale a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale a favore dei cittadini del consorzio dei servizi socio assistenziali del chierese.

Periodo 01/07/2025 – 30/06/2026

CIG: B706B1B68B

CUP: J59G24000360001

CPV: 85310000-5

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. il presente Patto di integrità degli appalti pubblici del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese (nel seguito per brevità "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale dell'Ente, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016;

2. il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti di Appalti pubblici affidati dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, pertanto, in caso di aggiudicazione, deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, per l'affidamento di appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere di invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario,

un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

3. il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;

b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese;

c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;

f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dello stesso o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;

g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) e f), qualora costituiscano reato;

h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Patto e degli obblighi che ne derivano ed a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

i) si impegna a fare osservare ai propri dipendenti il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile al seguente link:

<https://www.servizisocialichieri.it/it-it/atti-pubblicazioni/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

j) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

Articolo 4

Obblighi del Consorzio

1. Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese si obbliga:

- a) a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nella esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi;
- b) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- c) a segnalare, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria.

2. Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5

Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 è dichiarata dal Responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico in veste di concorrente o di aggiudicatario di uno degli obblighi di cui all'art. 3 può comportare:

a) esclusione dalla procedura ed incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale di importo non inferiore al 1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;

b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs 104/2010. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

c) la segnalazione all'ANAC e all'Autorità giudiziaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento.

Per l'operatore Economico

Per il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese
Per la Responsabile Area Territoriale
Dott.ssa Paola Fiorino
(firmato digitalmente)